



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DANIELE VENTURI

N. 8

28 Gennaio 2020

Ai gentili clienti

Loro sedi

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2020 (periodo d'imposta 2019)

Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA** per il **periodo d'imposta 2019**. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali. Come lo scorso anno la dichiarazione IVA deve essere **presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2020**.

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2020**, oppure **entro il 30 giugno 2020** cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Oltre alla riconferma nel **nuovo termine ordinario di presentazione** della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, la modulistica e le istruzioni relative all'anno 2019 recepiscono sostanzialmente la **novità del Gruppo Iva**, l'istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (**L. 232/2016**) che ha fatto il suo debutto dal **1° gennaio 2019** e che viene regolato dagli **articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972**.

Tra le principali novità del modello, l'introduzione di **due nuovi quadri**:

- il **quadro VP**, di nuova istituzione, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all'**articolo 21-bis D.L. 78/2010**, come modificato dall'**articolo 12-quater D.L. 34/2019**, ovvero **comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica** relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso la stessa deve essere **presentata entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Anticipando pertanto la presentazione del Modello Iva 2020 entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo poiché il 29 febbraio cade di sabato), è possibile **evitare l'adempimento** di trasmissione delle comunicazioni Lipe relative al **quarto trimestre 2019**. Dal punto di vista compilativo, si evidenzia che la **compilazione**



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIIELE VENTURI

- **del quadro VP** ricalca le modalità previste per il Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
- il **quadro VQ**, che consente ai contribuenti di determinare il credito maturato a seguito di **versamenti di Iva periodica non spontanei**.

Tra le altre novità:

1. nel **Frontespizio** è stata inserita la casella “*Esonero dall’apposizione del visto di conformità*” nel riquadro Firma della dichiarazione, che va barrata dai **contribuenti soggetti agli Isa** che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2018. L’**articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017** prevede infatti, a favore dei contribuenti che presentano il sopracitato livello di affidabilità fiscale:

- l’**esonero dall’apposizione del visto di conformità** per la **compensazione** di crediti per un importo non superiore a **50.000 euro annui** relativamente all’Iva;
- l’**esonero dall’apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi Iva** per un importo non superiore a **50.000 euro annui**;
- nel **quadro VA**, il **rigo VA11** è stato denominato “*Gruppo Iva art. 70-bis*” ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli **articoli 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972**. La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’**ultima dichiarazione annuale Iva** precedente l’ingresso nel Gruppo;

2. nel **quadro VE** e in quello **VF**, è stata inserita la **percentuale di compensazione del 6%** e conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati;

3. nel **quadro VF**, il **rigo VF16** è costituito quest’anno da due campi:

- il **campo 1**, contenente gli **acquisti non imponibili**, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
- il **campo 2**, riguardante gli **acquisti esenti e le importazioni non soggette**;

e nella **sezione 3** è stata prevista la **casella 9** che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’**attività di enoturismo** di cui alla **L. 205/2017**.

4. nel **quadro VL** è stato introdotto il **rigo VL12** nella sezione 2 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei **versamenti Iva periodica non spontanei** di cui nel nuovo quadro VQ, e nel **rigo VL30** sono stati introdotti i **campi 4 e 5** per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle **comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972)** nonché al seguito della **notifica delle cartelle di pagamento** riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIELE VENTURI

5. nel **quadro VO**, Sezione 3, è stato inserito il **rigo VO35** riservato ai contribuenti che esercitano l'**attività enoturistica** e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

Le novità del **Prospetto Iva 26 PR** riguardano:

- il **quadro VS, campo 8, codice 3**, che quest'anno deve essere utilizzato se la **controllata** ha applicato gli Isa e, avendo conseguito un **livello di affidabilità fiscale** almeno pari ad 8, ai sensi dell'**articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017** è esonerata:
 1. dall'**apposizione del visto di conformità** per la compensazione di **crediti** per un importo non superiore a **50.000 euro annui** relativamente all'Iva;
 2. dall'**apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi Iva** per un importo non superiore a **50.000 euro annui**;
- il **quadro VW, sezione 2**, dove sono stati introdotti i **campi 4 e 5 del rigo VW30**, per l'indicazione dell'Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del **ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972)** nonché al seguito della notifica delle **cartelle di pagamento** riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

È stato inoltre previsto il **rigo VW31** per l'indicazione del **credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui al nuovo quadro VQ**.

Dichiarazioni con IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2020 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i **soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019**.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la **tempistica di presentazione** è determinante in quanto:

- la **compensazione orizzontale** del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la **compensazione dell'importo eccedente rispetto alla predetta soglia** richiede la previa presentazione della dichiarazione (munita del **visto di conformità**) e il decorso di **almeno 10 giorni** (ad esempio per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 marzo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 marzo).



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIELE VENTURI

Si ricorda che **non costituisce compensazione orizzontale** l'utilizzo del modello F24 per la compensazione "interna" del credito Iva (ad esempio, l'indicazione nella colonna a credito del codice tributo "6099" e nella colonna a debito il codice "6001").

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del **credito Iva del 2019** è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all'**introduzione degli Isa** e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

- **compensazione orizzontale "libera"** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'**articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017**);
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale "libero"** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'**articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017**).

Nel **provvedimento dell'Agenzia del 10.05.2019** erano state fornite importanti precisazione in merito alla "tempistica" con cui fruire dei descritti **vantaggi premiali Iva**, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell'anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** (anche per adeguamento) possono fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2020**.

Infatti, il **credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali** non è quello riferito all'anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell'**anno 2019** (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (**50.000 per compensazione e rimborso**), è del tutto evidente che **i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione**.

Per queste ultime, infatti, **si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000**, entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del **visto di conformità**, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso "libero" pari ad **euro 30.000**, con conseguente **minor vantaggio collegato all'affidabilità fiscale**.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto **lo stesso livello di affidabilità fiscale**, è il singolo contribuente a poter scegliere di **gestire al meglio i benefici Iva ottenuti**.



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIELE VENTURI

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del **credito Iva** con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile **sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”**.

Versamenti e rateizzazioni

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).



SALPA CONSULTING

Dottori Commercialisti - Studio Associato

CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIELE VENTURI

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Vi invitiamo pertanto a restituirci, **entro e non oltre il 14 Febbraio 2020**, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, **unitamente alla liquidazione periodica IVA del 4 trimestre 2019**, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, **nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all'anno 2019 per chi ha affidato la contabilità alla studio.**

**Partners:**

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIELE VENTURI

Documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione Annuale IVA:

- Liquidazioni mensili o trimestrali
- Liquidazione annuale
- Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/Erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile.
- F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero
- F24 relativi all'utilizzo dell'eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell'anno precedente
- Copia versamenti immatricolazione auto UE per quadro VM

Dati relativi all'attività

- | | | | |
|--|------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. € 516,46) | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite beni strumentali ammortizzabili | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi | imp. | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite/servizi a condomini | imp. | € | |

Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva detraibile | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva indetraibile | imp. | € | | + Iva | € | |

Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Imponibile acquisti Iva indetraibile | imp. | € | |
|---|------|---|-------|

Operazioni intracomunitarie

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite CEE - beni | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Vendite CEE - servizi | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto CEE - beni | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto CEE - servizi | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni internazionali

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite - esportazioni dirette | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vendite - servizi internazionali | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vendite - esportatori abituali | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto - importazioni | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto - servizi internazionali | imp. | € | | | | |

Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto con Iva | imp. | € | | + Iva | € | |



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DANIELE VENTURI

Acquisto senza Iva imp. € + Iva €

Operazioni esenti Art. 10

Cessioni esenti VE33 imp. €
 Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta VF 16 imp. €

Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 imp. €

Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014)

Acquisti da soggetti minimi imp. €
 Acquisti da soggetti forfettari imp. €

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati

Cessioni non soggette VE 36 imp. € + Iva €

Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis – D.L. n. 83/2012)

Acquisti da regime iva per cassa VF 21 imp. € + Iva €
 Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 imp. €

Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2

Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8

Cessione rottami VE35 P.2 imp. €
 Acquisto rottami VJ6 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: acquisti intracomunitari di beni

Acquisti art. 40 comma 2 D,L. 331/93 VJ9 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a

Vendite servizi VE35 p. 4 imp. €
 Acquisto servizi VJ12 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis

Vendite VE35 p. 5 imp. €
 Acquisto VJ13 imp. € + Iva €

Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c

Vendite VE35 p. 6-7 imp. €
 Acquisto VJ14 – VJ15 imp. € + Iva €



Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DANIELE VENTURI

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite servizi VE35 p. 8 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto servizi VJ16 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite VE35 p. 9 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acquisto VJ17 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 17- ter (Split Payment)

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite beni e servizi VE38 | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> acquisti beni e servizi VJ18 | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni in regime Iva del margine

- | | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite in regime del margine | imp. | € | | | | |
| <input type="checkbox"/> Margine lordo di operazioni imponibili | imp. | € | | + Iva | € | |

Operazioni con Iva ad esigibilità differita

- | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Vendite con Iva ad esigibilità differita | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Incasso fatture con Iva ad esigibilità differita | imp. | € | | | | + |
| Iva | € | | | | | |

Dichiarazioni di intento ricevute

N.	Partita iva	numero Protocollo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
.....		

Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Operazioni imponibili a privati | imp. | € | | + Iva | € | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|

Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati:

- | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Abruzzo | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Basilicata | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Bolzano | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Calabria | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Campania | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Emilia Romagna | imp. | € | | + Iva | € | |
| <input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia | imp. | € | | + Iva | € | |



CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DANIELE VENTURI

<input type="checkbox"/> Lazio	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Liguria	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Lombardia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Marche	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Molise	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Piemonte	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Puglia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Sardegna	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Sicilia	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Toscana	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> <i>Trento</i>	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Umbria	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Valle d'Aosta	imp.	€	+ Iva	€
<input type="checkbox"/> Veneto	imp.	€	+ Iva	€

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.